

ADDITIONAL INSURED e VENDOR'S LIABILITY: le QUESTIONI APERTE

Le estensioni di polizza nei programmi internazionali offrono coperture aggiuntive nei contratti di responsabilità civile e di prodotto. Ma, soprattutto in certi mercati, danno adito a svariate interpretazioni

di **CLAUDIO PERRELLA**,
partner LS LexJus Sinacta

Le coperture assicurative della responsabilità civile da prodotto inserite in programmi multinazionali, o relative ai rischi derivanti dall'esportazione in determinati mercati (tipicamente Usa e Canada), contengono spesso un meccanismo di estensione a favore di distributori e concessionari locali dell'assicurato o di altri soggetti che a vario titolo possono essere ritenuti responsabili per la difettosità del prodotto.

Tale estensione è tradizionalmente realizzata con un *additional insured endorsement*; quando viene data una copertura specifica per i rischi assunti da distributori e concessionari, la clausola viene tradizionalmente definita *vendor's liability endorsement*.

Di regola l'estensione è oggetto di richiesta specifica da parte della controparte contrattuale dell'assicurato, motivata dal fatto che il *vendor* normalmente non ha controllo sulla progettazione e realizzazione del prodotto, e la richiesta di risarcimento viene invece spesso indirizzata solo nei confronti del distributore locale (anche perché può essere complesso per il reclamante individuare e raggiungere il produttore con sede all'estero).

Il blanket endorsement

Si tratta di una copertura aggiuntiva che spesso si aggiunge a quella di cui dispone il soggetto locale, operando in primo rischio, con la co-

pertura dell'*additional insured* che scatta in secondo rischio. In altri casi la polizza locale prevede una franchigia elevata, pari al massimale della copertura aggiuntiva.

L'estensione può indicare in via preventiva l'identità dell'*additional insured*, oppure prevedere un meccanismo di estensione automatica (si parla in tal caso tradizionalmente di *blanket endorsement*) in favore di una categoria di soggetti.

Un testo classico di *blanket endorsement* è ad esempio "La qualifica di *Vendor* è riconosciuta automaticamente ai soggetti con i quali l'Assicurato abbia in vigore un rapporto di collaborazione risultante da regolare contratto scritto".

Il diritto alla manleva

Le conseguenze sul piano pratico e giuridico nascenti dall'estensione sono rilevanti e talora non pienamente comprese.

In primo luogo, il riconoscimento dello status di *additional insured* consente di far valere in via diretta nei confronti della compagnia il diritto a essere manlevato.

È indispensabile quindi fare in modo che la copertura prestata con l'estensione abbia lo stesso contenuto (in particolare le stesse limitazioni ed esclusioni) previste nella polizza con il *named insured*.

La validità dell'endorsement

Nell'oggetto dell'*endorsement* va indicata la polizza di assicurazione,



gli elementi identificativi del contratto tra il *named insured* e l'*additional insured* e anche (quando possibile) gli elementi identificativi della fornitura/operazione alla quale fa riferimento il rischio assunto. L'*endorsement* può poi specificare: "Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this Endorsement may be issued, the insurance coverage afforded by the Policy mentioned above is solely subject to all terms, conditions and exclusions of such Policy". L'estensione della copertura di regola avviene solo in favore delle controparti contrattuali dell'assicurato, quando quest'ultimo è impegnato contrattualmente a garantire tale estensione. Si può quindi prevedere in modo espresso che la validità

dell'*endorsement* sia subordinata alla prova che esiste tale obbligo contrattuale.

Responsabilità solo dalla difettosità del prodotto

Altro aspetto da considerare è che l'estensione deve avere a oggetto solo ed esclusivamente la responsabilità nascente dalla difettosità del prodotto, perché accade spesso (soprattutto nei giudizi negli Stati Uniti) che la richiesta di risarcimento si fonda non solo sulla pretesa difettosità del prodotto ma anche su negligenze addebitabili direttamente all'operato del vendore nelle varie fasi dell'introduzione nel mercato e della distribuzione. Va precisato quindi che l'estensione non opera per inadempimenti propri del vendore quali negligente assistenza tecnica al cliente, oppure

modifiche o alterazioni di etichetta o imballaggio eseguite dal distributore.

Una formulazione non pienamente efficace

Gli *endorsement* utilizzati nella prassi assicurativa nordamericana spesso precisano che la copertura è data "for liabilities arising out of our named insured's activities only", oppure, con formulazione lievemente diversa e più restrittiva, "arising solely out" dall'operato del *named insured*.

La precisazione ha lo scopo di rendere chiaro che l'estensione non implica per la compagnia un'assunzione di rischio diversa e ulteriore da quella nascente dalle obbligazioni contrattuali assunte dal proprio assicurato.

Tale formulazione tuttavia, si è rivelata in molti casi non pienamente efficace. Accade con frequenza che la responsabilità assunta dall'*additional insured* sia molto più ampia di quella dell'assicurato, ad esempio quando l'assicurato che realizza o fornisce un impianto ha un limite contrattuale di responsabilità calcolato sul valore della fornitura, mentre la responsabilità del committente che utilizza l'impianto non ha tale limite (o ha un limite basato sul valore del contratto con l'utilizzatore finale, valore di regola molto più elevato).

Interpretazioni discordanti in Usa

Può essere opportuno dunque inserire precisazioni che rendono chiaro il fatto che in nessun caso l'esposizione nascente dall'estensione può eccedere il limite massimo di responsabilità assunto dall'assicurato. Una clausola con questa finalità può avere ad esempio la formulazione: "The coverage granted in favour of the additional insured will be automatically capped at the maximum contractual liability undertaken by the additional insured and/or any maximum liability applicable under the law governing the contractual obligations assumed by the named insured, if lower than the Policy limits set out above".

Altra clausola ricorrente è infine la precisazione che la copertura è data esclusivamente per le *ongoing operations*; anche in relazione a tale formulazione ci sono state tuttavia interpretazioni discordanti nella giurisprudenza Usa, perché in alcuni casi la clausola è stata interpretata nel senso di coprire solo rischi e responsabilità nascenti nel corso dell'esecuzione del contratto, senza dare alcuna garanzia postuma; in altri invece è stata riconosciuta la piena ultrattività della copertura in estensione. ①